

SCUOLA **62** TICINESE

periodico della sezione pedagogica

anno VII (serie III)

Marzo 1978

SOMMARIO

Votato dal Gran Consiglio il programma d'urgenza relativo allo stato giuridico del docente — Gli studi di medicina in Svizzera — Commissione per l'educazione sessuale nelle scuole — Concluso il corso triennale per ispettori e direttori — Sull'insegnamento della matematica nel ginnasio: riflessioni a riforma conclusa — Istituzione dell'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole medie, nei ginnasi e nelle scuole medie superiori — Fondamenti psicologici dell'educazione sessuale (VII parte) — Verso sud; Come il Ticino apparve a D. H. Lawrence nel 1913 — Comunicati, informazioni e cronaca.

Votato dal Gran Consiglio il programma d'urgenza relativo allo stato giuridico del docente

Il Gran Consiglio ticinese ha votato a larga maggioranza le modificazioni della Legge della scuola del 29 maggio 1958 e della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, per quanto riguarda gli articoli relativi allo stato giuridico del docente. Si tratta del cosiddetto «programma d'urgenza», un primo atto cioè di riforma legislativa «inteso a ridefinire, come indica il messaggio del Consiglio di Stato, lo stato giuridico della scuola e delle sue componenti alla luce dell'evoluzione sociale, culturale e politica degli ultimi anni».

Le riforme di legge votate dal legislativo cantonale riguardano in particolare il rapporto d'impiego tra docenti e Stato e intendono garantire ai primi una migliore tutela dei loro diritti sul piano contrattuale. In una futura legge-quadro, in fase di avanzata elaborazione, la funzione del docente non sarà considerata unicamente nei rapporti con lo Stato e con il Comune, ma anche nelle sue interrelazioni con le altre componenti della scuola. Alla legge-quadro spetterà pure di definire la funzione individuale e collettiva dei

Henry Moore - Madre e bambino (particolare, bronzo).



docenti sul piano della gestione scolastica e della conduzione degli istituti, allo scopo di assicurare loro una partecipazione più diretta e un maggior grado di corresponsabilizzazione.

Le modificazioni di legge, accettate dal Gran Consiglio secondo le proposte della maggioranza della Commissione della legislazione, che in taluni punti si scostano da quelle formulate dal Consiglio di Stato nel proprio progetto, contemplan fra l'altro le seguenti innovazioni.

Per quanto riguarda il sistema di vigilanza è abrogata la Commissione cantonale degli studi, mentre vengono ridefinite per ogni ordine di scuola, le istanze di vigilanza secondo gli adattamenti intervenuti de facto negli ultimi dieci anni.

Quanto ai requisiti per l'ottenimento della patente di scuola maggiore, si è ritenuto di fissare nella legge l'obbligo per i candidati all'esame di aver svolto un periodo minimo di tre anni nelle scuole obbligatorie (proposta del Consiglio di Stato: 4 anni).

Il regime di libero accesso al corso, proposto dalla minoranza della Legislazione, non è stato accettato: come la maggioranza della Commissione, il Gran Consiglio ha giudicato che «sarebbe una troppo facile occasione e una immeritata possibilità di promozione per tutti quei docenti che dessero segni di disadattamento, di disimpegno e di scarsa prestazione nella scuola elementare».

Per i docenti di nomina comunale la legge definisce poi chiaramente le norme relative all'incarico e alla nomina, alla disdetta del contratto, alle sanzioni disciplinari, alla sospensione provvisoria e alle osservazioni dei genitori.

Per i docenti di nomina cantonale sono invece definiti con estrema minuzia, corrispondente ai voti espressi dal corpo insegnante in sede di consultazione, i criteri relativi all'incarico, alla nomina, alla nomina in difetto dei titoli di studio, all'incarico e alla nomina di docenti stranieri — domiciliati e non

domiciliati —, alla nomina a orario parziale, al trasferimento come necessità amministrativa oltre che come sanzione disciplinare, all'assistenza giuridica in caso d'inchiesta, ecc.

Su tre punti il dibattito granconsigliare è stato tuttavia particolarmente importante: sulle osservazioni dei genitori, sulla nomina a tempo parziale e sui congedi.

Per la presentazione di osservazioni da parte dei genitori di allievi di scuola elementare si è ritenuto opportuno mantenere nella legge il diritto dei genitori di accedere all'autorità di nomina.

Nel campo delle nomine, è stata poi accettata dal Legislativo cantonale una innovazione significativa. Il Consiglio di Stato aveva fissato nel suo progetto il limite per la nomina a tempo parziale nella misura di almeno i 2/3 dell'orario di legge, «in termini» cioè, come riferiva il messaggio, «che consentissero al docente una partecipazione attiva e frequente alle molteplici attività dell'istituto».

La Commissione della legislazione, seguita in questo dal Gran Consiglio, ha invece ritenuto conveniente proporre l'introduzione dell'orario a metà tempo. Le motivazioni di base per tale provvedimento sono state di vario genere. Dopo aver messo in evidenza il fatto che l'applicazione dell'orario parziale non avrebbe avuto effetto per le scuole elementari, bensì solo per quelle cantonali, è stato rilevato che tale misura avrebbe avuto un effetto positivo per la scuola quando in gioco sono docenti di materie culturali o speciali, i quali sono così messi nella condizione di meglio dedicarsi ad attività culturali, artistiche e di ricerca. L'introduzione dell'orario a metà tempo è stata poi considerata anche come mezzo idoneo a facilitare l'insegnamento a donne sposate.

Infine, sull'argomento dei congedi senza stipendio, il periodo massimo di congedo è stato portato da due a tre anni per tutti i dipendenti, mentre, oltre ai motivi di studio, si è ritenuto utile tenere in considerazione anche ragioni importanti di natura familiare. Tra l'altro, il personale femminile potrà

beneficiare in caso di parto di un congedo senza stipendio per un massimo di 6 mesi, estensibile per le docenti fino al termine dell'anno scolastico e, sull'arco di 360 giorni, il personale femminile con figli potrà beneficiare di un congedo senza stipendio per un massimo di 20 giorni per gravi motivi di famiglia.

Vi sono, per concludere, due altri capitoli sui quali la maggioranza della Legislazione e il Gran Consiglio, che ha appoggiato le proposte della prima con il suo voto, si sono scostati dal progetto presentato dal Consiglio di Stato. Il primo si riferisce alle supplenze e non figurava nel messaggio governativo. Il Gran Consiglio, su proposta della maggioranza della Legislazione, ha invece deciso di inserire nella parte della legge dedicata alle scuole elementari, un nuovo articolo, il quale prevede tra l'altro che la designazione del supplente nelle scuole elementari è di competenza del municipio, rispettivamente della delegazione consortile, udito in ogni caso il preavviso dell'ispettore. Per supplenze inferiori a 15 giorni, o quando il municipio o la delegazione consortile non provvedano direttamente, la designazione del supplente è fatta dall'ispettore, previa consultazione del municipio o della delegazione consortile.

Il secondo argomento, che ha trovato divergente il Gran Consiglio rispetto alle proposte del Consiglio di Stato, concerne la norma transitoria secondo la quale sarebbero state eleggibili solo persone che con la nomina non conseguissero un secondo reddito coniugale. Il Consiglio di Stato, nel suo messaggio giustificava il provvedimento, ritenendolo «equo sul piano sociale in un momento di grave situazione occupazionale sia nei diversi settori dell'economia, sia in rapporto ai pubblici impieghi». La disposizione è stata per contro definita dalla Legislazione «discriminatoria» e «di difficile comprensione per l'opinione pubblica, anche se la questione dei doppi redditi talvolta assume aspetti clamorosi».

Il Gran Consiglio, condividendo quest'ultimo parere, ne ha così deciso lo stralcio.

